



MAG 4 Piemonte SOCIETA' COOPERATIVA

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE DA DESTINARE ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI SOCI

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 18/02/2022

ART. 1 ISTITUZIONE DEL FONDO

Viene istituito, ai sensi degli artt. 6

dello Statuto sociale e dell'art. 4 della L. 59/92, il Fondo per il potenziamento aziendale, finalizzato a conferire maggiori risorse per il sostegno dell'economia solidale attraverso il finanziamento di realtà esclusivamente facenti parte del gruppo di appartenenza, così come definito in Statuto.

Il Fondo viene fissato in un ammontare iniziale di € 1.200.000,00 (un milioneduecentomila/00 euro) e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei Soci.

Il Fondo è costituito, per le nuove sottoscrizioni, da azioni del valore nominale di € 25,00 cadauna.

ART. 2 ISTITUZIONE DELLA SEZIONE SOCI SOVVENTORI

In conseguenza dell'attivazione del Fondo di cui all'articolo precedente, viene istituita una apposita e separata sezione del libro soci ove verranno iscritti quali Soci sovventori coloro che sottoscriveranno azioni del Fondo predetto.

ART. 3 SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DEL FONDO

Chi volesse sottoscrivere azioni del Fondo per il potenziamento aziendale dovrà presentare istanza scritta al Consiglio di Amministrazione contenente:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, codice fiscale allegando copia del proprio documento di identità e codice fiscale;
 - b) indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
 - c) dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto in ogni sua parte incondizionatamente, nonché una dichiarazione di attenersi ai regolamenti della cooperativa, dei quali si dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- l'entità delle azioni del Fondo che intende sottoscrivere, che devono essere almeno 2 (due);
 - l'impegno al versamento delle azioni sottoscritte nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - ogni altra informazione che si ritenesse utile e necessaria ai fini della partecipazione alla Cooperativa.

ART. 4 DELIBERAZIONI SULLA DOMANDA DI ADESIONE

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dello Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dallo Statuto o da altre leggi in tema di cooperazione e normativa finanziaria, delibera sulla domanda.

Le domande potranno essere accolte sino ad esaurimento della dotazione del Fondo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente articolo, ai Soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci operatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

ART. 5 PARTECIPAZIONE DEL SOCIO SOVVENTORE AGLI UTILI

Ai Soci sovventori potrà essere deliberata, secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto della Cooperativa, la distribuzione di un dividendo, sotto forma di aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in misura non superiore alla normativa vigente, ed in particolare da quanto disposto dalla lettera a), primo comma, art. 2514 CC e smi.

ART. 6

PARTECIPAZIONE DEL SOCIO SOVVENTORE ALLE PERDITE

In caso di perdite d'esercizio, non potrà essere in alcun modo utilizzato il Fondo a copertura delle perdite stesse se non dopo l'integrale utilizzo del capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori e di ogni altro Fondo di Riserva statutario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata, a meno che i Soci sovventori non vi rinuncino espressamente.

ART. 7

FACOLTA' DI RECESSO

Il Socio sovventore può esercitare il diritto di recesso con le modalità previste per i Soci cooperatori.

ART. 8

RIMBORSO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO

La liquidazione delle azioni del Socio sovventore, in caso di recesso o di scioglimento della società, dovrà avvenire secondo quanto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto della Cooperativa.

ART. 9

CONVERTIBILITA' DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE IN AZIONI ORDINARIE

Il socio sovventore ha in qualunque momento la facoltà di chiedere al Consiglio di Amministrazione di poter convertire le proprie azioni di partecipazione al Fondo in azioni ordinarie, avendone i requisiti, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente.

In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare disponendo contestualmente in ordine alle conseguenti annotazioni a libro soci.

ART. 10

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO IN CASO DI MORTE

In caso di morte del socio, il rimborso delle azioni da lui effettivamente versate sarà effettuato agli eredi, secondo quanto di quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto della Cooperativa, qualora essi, se in possesso dei requisiti per l'ammissione, non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

ART. 11

TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO

E' vietato il trasferimento o la cessione delle azioni.

ART. 12

PARTECIPAZIONE DEI SOCI SOVVENTORI ALLA GESTIONE DELLA COOPERATIVA

I soci sovventori hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie delle società e godono di tutti i diritti riconosciuti dalla legge e dallo statuto ai soci fermo restando gli stessi limiti imposti dallo statuto sociale e dal presente regolamento.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono superare più di 1/3 dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

Qualora per qualunque motivo i voti spettanti ai soci sovventori vengano a superare il limite di 1/3 dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, essi verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti ed il numero dei voti ad essi attribuiti.

L'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di voto idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto.

ART. 13

DECORRENZA DEGLI EFFETTI E RELATIVE MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria in data 18/02/2021 entra in vigore dal giorno 19/02/2021.

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate con delibera dell'Assemblea ordinaria.